

Regione Lombardia

Direzione Generale Sanità

Circolare 25/03/2003, n. 8/SAN

“Fascia di rispetto cimiteriale. Art. 338 del TULS così come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002”

Ai Sindaci dei Comuni
Ai Direttori Generali delle ASL

Il nuovo articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dalla Legge 1° agosto 2002, n. 166 è, al momento oggetto di varie interpretazioni, stante anche il mancato aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria, DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Si ritiene indispensabile fornire a livello regionale alcune linee di indirizzo, in attesa di una più organizzata e funzionale normativa regionale, che ha già iniziato l'iter tramite l'elaborazione di un progetto di legge nazionale.

È fondamentale rilevare che la fascia di rispetto cimiteriale non è stata abolita, poiché l'art. 28, 1° comma, lettera a) della Legge 166/02 ribadisce che *“i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale”*.

Il primo comma dell'art. 28, lett. b) L. 166/02, che sostituisce il quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 338 T.U.L.L.S.S., prevede la possibilità di ridurre la fascia di rispetto, per la costruzione o ampliamento di cimiteri, ma non oltre i 50 metri. Condizioni per tale deroga, oltre al parere favorevole dell'ASL, sono la mancanza di alternative o la separazione del cimitero dal centro abitato tramite strade pubbliche almeno di livello comunale, fiumi, laghi, dislivelli naturali rilevanti, ponti o impianti ferroviari.

Una ulteriore possibilità di derogare alla fascia di rispetto di 200 m. è la necessità di realizzare un'opera pubblica, che preveda l'ampliamento di edifici esistenti o la costruzione di nuovi, come pure parchi, giardini, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Anche in tal caso è vincolante il parere favorevole dell'ASL – acquisibile tramite la procedura del silenzio-assenso, decorsi due mesi dalla richiesta – nonché la considerazione degli elementi di pregio dell'area.

Benché in questa seconda possibilità di deroga non sia espressamente indicato il limite della riduzione, essendo il periodo consequenziale al precedente vi è da ritenere che i 50 metri siano invalicabili e, dunque, al di sotto di tale spazio non si possano ampliare o costruire cimiteri. Né realizzare opere pubbliche, quali quelle sopraindicate.

Tale interpretazione, peraltro compatibile con le esigenze di tutela e rispetto dei dolenti che motivano la sussistenza dell'area di rispetto, risulta in linea con il disegno di legge di modifica della legislazione funeraria, che definirà i principi fondamentali, rispettando i quali le Regioni, essendo titolari di legislazione concorrente, secondo quanto previsto dalla modifica del Titolo V della Costituzione, provvederanno a regolamentare in materia della polizia mortuaria.

La possibilità di intervenire all'interno della fascia di rispetto e, quindi, dei 50 metri di vincolo assoluto, è da ritenersi esclusivamente limitata ai casi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 28 Legge 166/02 che sostituisce il comma 7 dell'art. 338 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 e cioè agli interventi di recupero o funzionali all'utilizzo di edifici esistenti, compresi ampliamenti nella percentuale massima del 10%.

Poiché la presenza di edifici all'interno del raggio di 50 metri dal perimetro cimiteriale dovrebbe rientrare nell'eccezionalità, è opportuno che detti interventi di recupero vengano limitati ai casi di effettiva necessità per il miglioramento igienico-sanitario degli ambienti e che i cambi di destinazione d'uso non consentano attività ad elevato accesso di pubblico.

Certo di avere contribuito, con le presenti indicazioni, a dare risposta ai quesiti prevenuti da alcuni Comuni e ad uniformare i comportamenti della pubblica amministrazione in una materia così delicata, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
CARLO LUCCHINA